PROVVEDIMENTI PER LA GARANZIA DEL SALARIO

Art. 11

Durata dell'integrazione salariale straordinaria

Nei casi di crisi economiche settoriali o locali la proroga trimestrale, di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464, e' ammessa nel limite massimo di sei mesi. La proroga dell'integrazione salariale nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, dopo il primo anno, e' disposta, per periodi non superiori a sei mesi, mediante decreto interministeriale da adottarsi nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. La concessione di tale proroga e' subordinata all'accertamento dell'attuazione dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale.

Versione in vigore dal 22 giugno 1975, non più in vigore dal 24 settembre 2015 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti per la garanzia del salario
Estremi	Legge 20 maggio 1975, n. 164
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 1975

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-per-la-garanzia-del-salario/art-11-durata-dell-integrazione-salariale-straordinaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it